



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 03/07/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 25 giugno 2014, n. 153**

Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Cerignola (FG), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, con dotazione di n. 20 posti, da ubicare a Cerignola (FG), Viale Terminillo snc, primo piano. Parere favorevole.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;  
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza(...)".

L'art. 7, comma 2 della medesima legge prevede che "Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale."

Il R.R. n. 3 del 2/3/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006".

Con nota prot. n. 10953 del 12/4/2013 il Comune di Orta Nova (FG) ha richiesto a questo Servizio il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via De Gasperi n. 9 scala D, interni 3-4-5-6 piano primo e secondo, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 21/11/2012 dal Legale Rappresentante della società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità - a causa di un forte disallineamento tra la domanda di prestazioni di riabilitazione psichiatrica e le strutture teoricamente attivabili in base agli indicatori numerici di cui al R.R. n. 3/2006 - di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, tenendo conto del fabbisogno reale stimato dai DSM, questo Servizio, con nota prot. n. A00-081/2209/APS1 del 3/6/2013, ha sospeso il procedimento connesso alla sopra citata richiesta di verifica di compatibilità, trasmessa dal Comune di Orta Nova (FG) in relazione all'istanza inoltrata dalla Società Sol Levante S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti.

Agli atti di questo Servizio è successivamente pervenuta un'ulteriore richiesta di verifica di compatibilità per lo stesso ambito del DSS FG 55-Cerignola, trasmessa dal Comune di Cerignola (FG) con nota prot. n. 12959 del 27/5/2013, acquisita da questo Servizio con prot. n. 2263 del 05/06/2013, a seguito di

istanza per la realizzazione di un Centro Diurno della Soc. Coop. Soc. Onlus "San Luca" di Trinitapoli (BT).

Con nota prot. n. A00-081/3900/APS1 del 25/10/2013 il Servizio APS, atteso che:

- i lavori del Gruppo di lavoro incaricato di ridefinire i parametri previsti dal R.R. n. 3/2006 non erano ancora conclusi, né si era in grado di prevedere i tempi di conclusione di detta ridefinizione;
- nell'ambito del DSS FG 55-Cerignola della ASL FG (n. 96.469 abitanti), in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006 il fabbisogno è di n. 2 Centri Diurni, e non risultavano attive strutture di detta tipologia;

ha riavviato il procedimento sospeso con nota prot. n. A00-081/2209/APS1 del 3/6/2013, connesso alla richiesta di verifica di compatibilità inoltrata dal Comune di Orta Nova in riferimento alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla Sol Levante S.r.l. per n. 1 Centro Diurno, procedendo, contestualmente, all'esame della nuova istanza trasmessa dal Comune di Cerignola in relazione alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione inoltrata dalla Soc. Coop. Soc. Onlus "San Luca".

Con la nota prot. n. A00-081/3900/APS1 del 25/10/2013 innanzi citata questo Servizio ha chiesto al Direttore Generale della ASL FG, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/92 e dell' art. 7, comma 2, della L.R. 8/2004 e sm.i., di esprimere un parere in ordine alle richieste di parere di compatibilità trasmesse dal Comune di Orta Nova e dal Comune di Cerignola, "in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica nel territorio del DSS FG 55 ed all'eventuale già avvenuta programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito dello stesso Distretto".

Nelle more, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013) si applichino i seguenti principi e criteri:

"1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in

assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.

Successivamente, in riscontro alla citata richiesta di questo Servizio prot. n. A00-081/3900/APS1 del 25/10/2013, il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL FG, con nota prot. n. U.0200855 del 26/11/2013, integrata con nota prot. n. U.0203638 del 12/12/2013 e successiva nota prot. n. U.0028176 del 31/3/2014, hanno espresso “parere favorevole alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno nel territorio del Comune di Cerignola ed 1 Centro Diurno nel territorio del Comune di Orta Nova, dove non sono presenti tali strutture tanto che alcuni utenti frequentano il Centro Diurno di Trinitapoli. Non sono previste attivazioni di Centri Diurni gestiti dalla ASL (...)”.

Per tutto quanto esposto, si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cerignola per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, con dotazione di n. 20 posti, da ubicare al Viale Terminillo snc, al primo piano dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, particella n. 2426, gestito dalla Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT), con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che “l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Accreditamento e

Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate; letta la proposta formulata dal funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cerignola per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, con dotazione di n. 20 posti, da ubicare al Viale Terminillo snc, al primo piano dell'immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203, particella n. 2426, gestito dalla Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT), con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20, L.R. n.8/2004).

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Cerignola (FG);
- al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT),
- al Direttore Generale della ASL FG;
- al Direttore del DSM della ASL FG;
- al Servizio PATP - Ufficio 4.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS  
Silvia Papini

---